

Allegato "A" al rep. n. 204465/32283

Statuto della "ASSOCIAZIONE CULTURALE SUPERNOVA ENTE DEL TERZO SETTORE"

Art. 1

Costituzione, denominazione e sede

1. E' costituita, conformemente alla Carta costituzionale, al Codice civile e al D. Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e ss.mm.ii. "Codice del Terzo Settore" (d'ora in avanti Codice), l'associazione denominata "ASSOCIAZIONE CULTURALE SUPERNOVA ENTE DEL TERZO SETTORE", siglabile "SUPERNOVA ETS".
2. L'Associazione potrà utilizzare la locuzione "Ente del Terzo Settore" e l'acronimo "ETS" nella propria denominazione sociale soltanto una volta avvenuta l'iscrizione nell'apposita sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).
3. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Venaria Reale (TO). Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune, e deve essere comunque comunicato entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli Enti gestori di Pubblici Registri, presso i quali l'Associazione è iscritta.
4. La durata dell'Associazione non è predeterminata ed essa può essere sciolta con delibera dell'Assemblea Straordinaria con la maggioranza prevista all'art. 17, comma 1, del presente Statuto.

Art. 2

Scopi e finalità

1. L'Associazione è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica, senza scopo di lucro ed ha finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, opera anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome, le Città Metropolitane, gli Enti Locali e Pubblici, gli Enti del Terzo Settore e senza scopo di lucro, altri Enti di carattere privato compresi gli enti societari. Può altresì operare in ambito europeo ed internazionale, sia svolgendo direttamente la propria attività, sia in collaborazione con Enti ed Istituzioni Pubbliche, nonché con Enti e Soggetti di natura privata.

L'Associazione ha per scopo lo studio e la diffusione delle attività culturali, teatrali e artistiche in genere, nell'ambito sia nazionale che internazionale, con specifico riguardo ai settori teatrali, della danza, cinematografico, fotografico, dell'arte digitale, multimediale e multidisciplinare.

Art. 3



## Attività

1. Per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 2 e al fine di sostenere l'autonoma iniziativa della collettività che concorre a perseguire il bene comune, l'Associazione si propone, ai sensi dell'art. 5 del Codice, di svolgere in via esclusiva o principale ed in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, una o più delle seguenti attività di interesse generale:
  - a) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale (art.5, comma 1, lett. i del D.Lgs. 117/2017);
  - b) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art.5, comma 1, lett. d del D.Lgs. 117/2017);
  - c) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa (art.5, comma 1, lett. l del D.Lgs. 117/2017);
  - d) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42 e successive modificazioni (art.5, comma 1, lett. f del D.Lgs. 117/2017);
  - e) formazione universitaria e post-universitaria (art.5, comma 1, lett. g del D.Lgs. 117/2017);
  - f) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e delle pari opportunità (art.5, comma 1, lett. w del D.Lgs. 117/2017);
  - g) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti (art.5, comma 1, lett. r del D.Lgs. 117/2017);
  - h) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (art. 5, comma 1, lett. t del D.Lgs. 117/2017).

Nello specifico, ed a titolo meramente esemplificativo, l'Associazione persegue gli scopi indicati nell'art. 2, attraverso le seguenti attività:

- diffondere la cultura della danza nel mondo giovanile e non;
- permettere uno scambio artistico (collaborazioni, confronti) tra le realtà più diverse del mondo dell'arte;
- promuovere, valorizzare e tutelare la cultura, l'arte ed il territorio;
- essere un punto di riferimento nella conoscenza e nello studio del corpo in tutte le sue possibilità;

- ampliare la conoscenza del nostro patrimonio artistico;
- sostenere l'interscambio culturale e artistico tra Italia e tutti i paesi del panorama internazionale, attraverso l'organizzazione di manifestazioni artistiche, culturali, cinematografiche, musicali, letterari e teatrali sia in Italia che all'estero;
- organizzare viaggi educativi e culturali e visite guidate di carattere artistico e culturale;
- sostenere, attraverso attività culturali, il dialogo per la pace stimolando il confronto e l'interscambio culturale tra tutte le componenti sociali ed etniche d'Italia, Europa e del resto del mondo;
- proporsi come luogo di incontro, aggregazione e formazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l'ideale della formazione artistica permanente;
- favorire l'integrazione e la tutela, nella società italiana, degli immigrati provenienti da Paesi anche non appartenenti all'Unione Europea, attraverso la promozione e l'organizzazione di iniziative culturali e sociali, la promozione del dialogo e del confronto tra culture diverse come arricchimento reciproco nonché la diffusione della cultura della convivenza civile, interetnica e interreligiosa;
- assolvere al compito di soggetto per la formazione nel campo dell'arte coreutica;
- promuovere la creazione e la partecipazione di reti di associazioni in ambito culturale e artistico;
- svolgere progettazione per lo sviluppo di una culturale locale, nazionale ed internazionale;
- promuovere forme di espressione a favore della interculturalità;
- porsi come punto di riferimento per quanti, svantaggiati o diversamente abili, possano trovare, nelle attività proposte, un sollievo al proprio disagio;
- creazione e sostegno di compagnie di danza e teatro professioniste di qualsiasi età;
- ospitare, proporre e organizzare: mostre ed esposizioni, proiezioni e realizzazione di opere e materiali audio video, installazioni, spettacoli di teatro e danza, concerti, concorsi, Festival, performances ed eventi artistici, convegni, conferenze, dibattiti, seminari;
- produzione, diffusione e vendita di materiali audio video e gadget, affitto spazi prove per gruppi con fini artistici;



- organizzare corsi di formazione professionale e permanente, qualificazione, aggiornamento e perfezionamento professionale, a favore di lavoratori giovani e adulti, di studenti, inoccupati, disoccupati e utenze speciali;
- organizzare corsi di formazione, workshops e seminari dedicati alle arti sceniche e multimediali che consentano maggiore consapevolezza nell'uso delle tecniche diverse;
- promuovere e realizzare percorsi formativi ed eventi culturali e di spettacolo anche in collaborazione con Università, Fondazioni, istituti di cultura in Italia e all'estero.
- realizzare un archivio degli eventi ospitati e una biblioteca d'arte;
- organizzare e svolgere attività artistiche volte al sostegno di individui in difficoltà economiche migranti in Italia e non, in ambito formativo, professionale e sociale;
- favorire, all'interno dei suoi associati, l'offerta e lo scambio di spazi ed attrezzature tecniche per le prove, per l'insegnamento ed ogni altro supporto didattico in genere;
- pubblicazione di un periodico, creazione di sito web, di un bollettino, pubblicazione di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute.

L'Associazione potrà avvalersi della collaborazione, del patrocinio e dell'affiliazione di analoghe associazioni italiane ed estere per lo sviluppo di iniziative che si inseriscono nei propri fini istituzionali. Essa dovrà tuttavia mantenere sempre la più completa indipendenza nei confronti degli organi di governo, delle aziende pubbliche e private, degli enti e delle organizzazioni sindacali.

L'Associazione potrà organizzare e partecipare a progetti culturali, artistici, sociali, letterari, musicali, teatrali ed espositivi finanziati e/o sovvenzionati dall'Unione Europea. Per il raggiungimento degli scopi enunciati, l'Associazione si potrà avvalere delle prestazioni degli Associati anche di carattere professionale e lavorativo in relazione a singoli progetti o attività; potrà anche avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo di esperti, professionisti e società estranee all'associazione, nei limiti necessari al suo regolare funzionamento o per qualificare e specializzare l'attività da essa svolta.

L'Associazione può aderire, con delibera da adottarsi da parte dell'assemblea degli associati, ad altre associazioni o enti quando sia utile al conseguimento dei fini sociali. Può inoltre svolgere ogni altra attività idonea ovvero di

supporto al perseguimento delle finalità istituzionali e delle attività di interesse generale dell'Associazione.

2. L'Associazione, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del Codice. La loro individuazione potrà essere operata su proposta del Consiglio di Amministrazione e approvata in Assemblea degli Associati. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio di Amministrazione dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Codice.
3. Ai sensi dell'art. 17, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, l'Associazione, nello svolgimento delle proprie attività, può avvalersi di volontari. In tal caso, l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese, preventivamente autorizzate, effettivamente sostenute e documentate, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio di Amministrazione dell'Associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
4. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del DPR n. 445/2000, purché non superino l'importo stabilito dal Consiglio di Amministrazione, il quale delibera sulle tipologie di spesa e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso, secondo quanto previsto dall'art. 17 del Codice.
5. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione di cui il volontario è socio o associato o tramite la quale svolge la propria attività volontaria.
6. L'Associazione ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 del Codice.

#### **Art. 4**

##### **Patrimonio e risorse economiche**

1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed è costituito da:
  - quote associative e contributi degli Associati e di soggetti privati;
  - eventuali finanziamenti e/o contributi del Fondo sociale europeo ed altri finanziamenti e/o contributi, pubblici o privati per progetti finalizzati al



raggiungimento degli obiettivi istituzionali e per il sostegno alle attività dell'Associazione;

- erogazioni liberali di Associati e di terzi;
  - entrate derivanti da contributi e rimborsi a fronte di convenzioni e/o accordi contrattuali con Amministrazioni Pubbliche ed Enti;
  - entrate derivanti da contributi per il sostegno dell'attività istituzionale da parte di amministrazioni pubbliche ed Enti;
  - proventi derivanti dalle attività di interesse generale svolte dall'Associazione;
  - proventi derivanti dalla partecipazione a bandi provinciali, regionali, nazionali o internazionali;
  - proventi da raccolte di fondi, ai sensi di quanto previsto dall'art.7 del Codice del Terzo settore, da svolgersi anche in forma organizzata e continuativa, nonché attraverso la possibile cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico ed in conformità alle linee guida adottate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
  - eredità, donazioni, lasciti testamentari e legati ;
  - ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'Associazione e riconducibile alle disposizioni del Codice e s.m.i.;
  - eventuali sponsorizzazioni o proventi pubblicitari;
  - proventi delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice.
2. L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio il 1 gennaio e termine il 31 dicembre di ogni anno.
  3. Al termine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione redige il bilancio consuntivo e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea degli Associati entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, salvo quanto previsto dall'articolo 11, comma 3 dello Statuto. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'Associazione almeno dieci giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
  4. E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
  5. E' fatto divieto di distribuire, anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'Associazione a fondatori, Associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli Organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra

ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

#### **Art. 5**

##### **Associati**

1. Il numero degli Associati dell'Associazione è illimitato. Possono far parte dell'Associazione persone fisiche, altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, Enti pubblici, altri soggetti collettivi privati o pubblici, che condividono gli scopi e le finalità dell'Associazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.
2. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 6.

#### **Art. 6**

##### **Criteri di ammissione ed esclusione degli Associati**

1. L'ammissione di un nuovo associato è regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di genere, etnici, razziali, culturali, politici o religiosi. Viene deliberata dal Consiglio di Amministrazione a seguito della presentazione di una richiesta scritta, contenente l'impegno del richiedente ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli Organi dell'Associazione. La richiesta di ammissione di altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro o di Enti Pubblici o di altri soggetti collettivi privati o pubblici deve essere firmata dal corrispondente rappresentante legale. Il Consiglio di Amministrazione delibera l'ammissione o il rigetto dell'istanza alla prima riunione utile dalla presentazione della domanda.
2. Avverso l'eventuale reiezione dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni dalla data della deliberazione, è ammesso ricorso all'assemblea degli Associati.
3. Il ricorso all'assemblea degli Associati è ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.
4. Il Consiglio di Amministrazione comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi Associati nel Libro degli Associati dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annua stabilita dal Consiglio di Amministrazione.
5. La qualifica di associato è intrasmissibile.
6. La qualifica di associato si perde per recesso od esclusione. Le dimissioni da associato (recesso) devono essere presentate per iscritto al Consiglio di Amministrazione. L'esclusione di un associato viene deliberata per gravi motivi



dall'Assemblea degli Associati, su proposta del Consiglio di Amministrazione, dopo che gli sono stati contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica. L'esclusione viene deliberata nei confronti dell'associato che:

- non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi dell'Associazione;
  - senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota associativa annuale, trascorsi 45 giorni dal sollecito scritto di rinnovo, che dovrà essere effettuato non oltre 30 giorni dopo la scadenza annuale fissata dal Consiglio di Amministrazione;
  - svolga attività contrarie agli interessi e ai principi dell'Associazione;
  - in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione;
7. L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel Libro degli Associati.
  8. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.
  9. L'associato cessato o escluso deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività della cessazione o dell'esclusione.
  10. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo l'associato o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annualmente versata, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

#### **Art. 7**

##### **Diritti e Doveri degli Associati**

1. Tutti gli Associati godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'Associazione ed alla sua attività.
2. Gli Associati hanno diritto:
  - di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica, nei limiti e modalità stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'Associazione;
  - di eleggere gli Organi sociali e, se maggiorenni, di essere eletti negli stessi;
  - di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni assembleari, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo Statuto;
  - di consultare i Libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio di

Amministrazione.

3. Gli Associati sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, del regolamento e delle deliberazioni assunte dagli Organi sociali;
- a mantenere sempre un comportamento non contrario agli interessi e ai principi dell'Associazione;
- al pagamento nei termini della quota associativa.

#### **Art. 8**

##### **Quota associativa**

1. Gli Associati devono corrispondere, entro il termine annualmente fissato dal Consiglio di Amministrazione, la quota associativa annuale nell'importo stabilito dal Consiglio di Amministrazione. La quota associativa è intrasmissibile e non restituibile.
2. L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori oltre al versamento di cui sopra, ma è facoltà degli Associati effettuare contributi ulteriori rispetto alla quota associativa annuale.

#### **Art. 9**

##### **Organi dell'Associazione**

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli Associati;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- l'Organo di Controllo.

#### **Art. 10**

##### **Assemblea degli Associati**

1. L'Assemblea degli Associati è l'Organo sovrano dell'Associazione, ne regola l'attività ed è composta da tutti gli Associati. L'Assemblea può essere Ordinaria o Straordinaria. E' Straordinaria l'Assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento, la fusione, la scissione, la trasformazione dell'Associazione, è Ordinaria in tutti gli altri casi.
2. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente; inoltre dovrà essere convocata quando il Consiglio di Amministrazione ne ravvisa la necessità



oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati.

3. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica con comprovata ricezione, con almeno 10 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in un giorno diverso. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti gli Associati. L'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dal Vicepresidente o da altro associato appositamente eletto in sede assembleare. Le delibere assunte dall'Assemblea vincolano tutti gli Associati anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto dal Segretario, nominato dall'Assemblea, che lo sottoscrive insieme al Presidente.
4. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti gli Associati iscritti da almeno 3 mesi nel Libro degli Associati, che siano in regola con il pagamento della quota associativa annuale.
5. Gli Associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione o telematici, nonché esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
6. Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione.
7. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di due altri Associati.

#### **Art. 11**

##### **Assemblea Ordinaria degli Associati**

1. L'Assemblea Ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli Associati, in proprio o per delega; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli Associati presenti, in proprio o per delega. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non votano.
2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli Associati presenti o rappresentati.
3. L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Ove particolari esigenze relative alla struttura dell'Associazione lo richiedano, l'Assemblea potrà essere convocata nel maggior termine di 150 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; in tal caso gli amministratori segnalano nella relazione di missione le ragioni della dilazione.

4. L'Assemblea Ordinaria:

- approva il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del Codice;
- approva il bilancio sociale, se redatto per obbligo di legge o per scelta volontaria dell'ente;
- discute ed approva i programmi di attività;
- elegge i componenti del Consiglio di Amministrazione e li revoca;
- elegge i componenti dell'Organo di Controllo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio di Amministrazione dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio di Amministrazione attingendo dalla graduatoria dei non eletti, nell'ordine di preferenza da essa risultante;
- approva i regolamenti interni dell'Associazione, relativi ai diversi ambiti di operatività e le loro variazioni;
- delibera sugli eventuali contributi straordinari volontari da richiedere agli Associati;
- delibera sull'esclusione degli Associati;
- delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio di Amministrazione ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
- delibera sui ricorsi in caso di reiezione della domanda di ammissione di nuovi Associati;
- delega il Consiglio di Amministrazione a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'Associazione;
- delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 del presente Statuto.

5. Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli Associati ed inserite nel Libro verbali delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione.



## Art. 12

### Assemblea Straordinaria degli Associati

1. La convocazione dell'Assemblea Straordinaria si effettua con le modalità previste dall'art. 10.
2. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati, in proprio o per delega, sia in prima sia in seconda convocazione.
3. L'Assemblea Straordinaria approva eventuali modifiche dello Statuto con la presenza, in prima convocazione, di almeno tre quarti degli Associati, in proprio o per delega e il voto favorevole dei due terzi dei presenti, in proprio o per delega; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli Associati presenti, in proprio o per delega, con il voto favorevole dei due terzi dei presenti, in proprio o per delega.
4. L'Assemblea Straordinaria degli Associati approva la fusione, la scissione, la trasformazione dell'Associazione con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti degli Associati e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti, sia in prima sia in seconda convocazione.

## Art. 13

### Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre a sette membri, che rimangono in carica quattro esercizi e sono rieleggibili. Si applica l'articolo 2382 del Codice civile.
2. Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario.
3. In caso di morte, dimissioni o esclusione di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio di Amministrazione provvede alla loro sostituzione utilizzando l'eventuale graduatoria dei non eletti, nell'ordine di preferenza da essa risultante: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea Ordinaria degli Associati e rimangono in carica i subentranti sino alla scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti o di loro indisponibilità, l'Assemblea provvede alla surroga mediante elezione.
4. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero Organo.
5. La carica di membro del Consiglio di Amministrazione è ricoperta a titolo

gratuito. Ai membri del Consiglio di Amministrazione possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'Associazione.

6. Il Consiglio di Amministrazione è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione Ordinaria e Straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:

- attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
- redige e presenta all'Assemblea il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del Codice;
- redige e presenta all'Assemblea il bilancio sociale, qualora la sua redazione si renda obbligatoria per raggiungimento delle soglie previste dalla legge oppure sia frutto di una scelta volontaria dell'ente.
- delibera sulle domande di nuove adesioni;
- delibera sulla quota associativa annuale;
- sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione degli Associati;
- sottopone all'approvazione dell'Assemblea gli eventuali contributi straordinari richiesti agli Associati;
- delibera i rimborsi massimi previsti per i volontari che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3 dello Statuto;
- approva l'ammontare dei compensi per le prestazioni retribuite, di natura subordinata, parasubordinata o autonoma, che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'Associazione;
- propone l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 del presente Statuto;
- delibera in merito all'organigramma dell'Associazione, stabilendo anche le funzioni, le mansioni ed il trattamento economico dei lavoratori e collaboratori, compresa la possibilità di nomina di un Direttore Generale fissandone le relative deleghe, così definendo la Struttura Organizzativa dell'ente di cui si avvarrà per il perseguimento delle finalità statutarie dell'Associazione.

7. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto



allo scopo dal Consiglio di Amministrazione.

8. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente almeno ogni tre mesi e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno la metà dei suoi componenti.
9. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con almeno tre giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio di Amministrazione. I membri del Consiglio di Amministrazione potranno partecipare alle riunioni anche attraverso mezzi di telecomunicazione o telematici, purché sia consentita la verifica della loro identità.
10. I verbali delle sedute del Consiglio di Amministrazione, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, devono essere trascritti nel Libro Verbali delle riunioni e Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, tenuto a cura del Consiglio medesimo.
11. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.
12. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.
13. L'obbligatorietà dell'iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza di cui al comma 13 avrà efficacia a partire dall'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

#### **Art. 14**

##### **Presidente**

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione nel suo seno ed ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione; sovrintende a tutte le attività dell'Associazione; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'Associazione; convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca l'Assemblea degli Associati.
2. In caso di assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al Vicepresidente;

3. Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio di Amministrazione e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio di Amministrazione per la loro ratifica ed approvazione; i provvedimenti urgenti adottati dal Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio di Amministrazione alla prima riunione utile.
4. Il Presidente, inoltre, svolge anche compiti di impulso e proposta in merito alle finalità statutarie dell'Associazione.

#### **Art. 15**

##### **Organo di Controllo**

1. L'Organo di Controllo, nominato ai sensi dell'art. 30 del Codice e composto da revisori legali iscritti nell'apposito registro, viene nominato dall'Assemblea degli Associati e può anche essere monocratico.
2. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso, al superamento dei limiti di cui all'art.31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, esercita altresì la revisione legale dei conti.
3. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio sull'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice ed attesta che il bilancio sociale, se redatto, rispetti le linee guida di cui all'articolo 14 del Codice.
4. L'Organo di Controllo dura in carica quattro esercizi ed è rieleggibile.
5. L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, anche chiedendo agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

#### **Art. 16**

##### **Comitato Scientifico**

1. L'Assemblea degli Associati può procedere alla nomina di un Comitato Scientifico, composto da 5 a 7 membri, formato da persone di comprovata competenza ed esperienza negli ambiti di attività dell'Associazione, disponibili ad offrire un concreto contributo alla vita dell'Associazione. Il Comitato Scientifico, in particolare, ha funzione consultiva per la definizione e la realizzazione concreta dei programmi e dei progetti che l'Associazione intende



promuovere. L'Assemblea degli Associati ne nomina altresì il Coordinatore. Del Comitato Scientifico fa parte di diritto il Presidente dell'Associazione. I membri del Comitato Scientifico collaborano con l'Associazione a titolo gratuito, ferma restando la possibilità di corrispondere loro le spese effettivamente sostenute e rendicontate per l'espletamento della loro funzione per conto dell'Associazione. Il Comitato Scientifico, se nominato, dura in carica quattro esercizi.

#### **Art. 17**

##### **Scioglimento dell'Associazione**

1. L'Assemblea Straordinaria può decidere lo scioglimento dell'Associazione con voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati. In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.
2. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio regionale afferente al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (di cui all'art. 45, comma 1 del Codice) e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
3. Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Associazione interessata è tenuta ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n° 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità del parere sono nulli.
4. L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

#### **Art. 18**

##### **Norme finali**

1. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del Codice del Terzo Settore e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

In originale firmato:

Mariapaola Ventura Montecamozzo

Raffaele Irace

Valeria Palma

D'Uva Ilaria

Romina Tibaldo

Milone Francesca

Alessandra Polselli


NOTAIO ENRICO MAMBRETTI

\*\*\*\*\*

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE FIRMATA A SENSI DI LEGGE ESTESA PER  
PAGINE VENTUNO

TORINO, LI'

20 GEN. 2022

A handwritten signature in black ink is written over a circular notary seal. The seal features a central star and the text "MAMBRETTI ENRICO" around the perimeter.